

## **CAPITOLATO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

### **ART. 1 – OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

1. Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ex comma 3 art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., concluso con un'Agenzia per il lavoro (di seguito Agenzia), autorizzata ed iscritta nell'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale affidare il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato di figure professionali di varia natura da impiegarsi presso le sedi dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi (di seguito Ente) a seguito ed attraverso la stipula di singoli contratti applicativi che potranno essere riferiti a somministrazioni singole o plurime.
2. Il ricorso al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo rappresenta per l'ASP uno strumento contrattuale dinamico consente l'impiego di lavoratori in relazione ad esigenze contingenti e/o straordinarie, non fronteggiabili con il personale in servizio, garantendo l'adempimento di tutte le attività dell'Ente.
3. Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo deve essere reso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs 81/2015 e ss.mm.ii., nonché da ulteriori disposizioni di legge e di CCNL. applicabili.
4. Il servizio da attivare comprende:
  - l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione del personale da impiegarsi presso le sedi dell'ASP Ravenna Cervia e Russi;
  - la gestione amministrativa e contabile e relativi oneri.
5. L'Ente conserva, in ogni caso, la più completa autonomia e libertà nell'acquisire professionalità attraverso modalità diverse dalla fornitura di lavoro temporaneo.
6. I singoli contratti applicativi saranno stipulati a seguito di specifiche richieste di fornitura in relazione alle effettive esigenze, entro la decorrenza della durata dell'accordo quadro e sino al raggiungimento del valore del contratto, fatta salva l'opzione di cui all'art. 3.
7. L'Ente si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell'accordo quadro, di affidare contratti applicativi anche per importi sensibilmente minori rispetto all'importo massimo stimato dell'accordo quadro di cui al successivo art. 3 od anche di non richiedere l'attivazione di alcun contratto applicativo, senza che l'Agenzia aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa o onere ed indennizzo di alcun genere.

## **ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

1. L'accordo quadro avrà durata quadriennale a decorrere dalla data di stipula dell'accordo quadro ad inizio ottobre 2023 salvi imprevisti aggravamenti della procedura di affidamento.
2. L'Agenzia dovrà, in ogni caso, dare la propria disponibilità, anche nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro, all'avvio delle prestazioni e dei contratti applicativi, a decorrere dal 01/10/2023. L'Agenzia è inoltre tenuta, su richiesta dell'Ente, inviata a mezzo PEC 30 giorni prima della scadenza del contratto, a proseguire il rapporto per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione della nuova procedura di gara, alle medesime condizioni fissate dal contratto, in conformità alla normativa vigente in materia.
3. Il contratto di accordo quadro si risolverà prima della decorrenza del quadriennio, qualora venga raggiunto prima di tale data l'importo di cui all'art. 3, ferma restando la possibile durata ulteriore dei singoli contratti applicativi eventualmente ancora in essere che dureranno fino alla scadenza stabilita nei rispettivi contratti.
4. La durata dei singoli contratti applicativi sarà stabilita di volta in volta, in base alle necessità dell'Ente.
5. In caso di contratti applicativi stipulati nel corso dell'ultimo anno di durata dell'accordo quadro, questi non avranno, di regola, durata superiore ad un anno.

## **ART. 3 – VALORE MASSIMO DEI CONTRATTI APPLICATIVI AFFIDABILI**

1. L'importo presunto dell'accordo quadro, ai sensi dell'art.35 comma 4 del Codice è pari ad euro 6.200.000,00 (IVA esclusa) Detto importo, che tiene conto anche dell'opzione indicata al successivo punto 2, ha valore esclusivamente presuntivo, pertanto, il valore complessivo dell'accordo sarà determinato dal valore dei singoli contratti attivati sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione dei servizi gestiti dall'Ente, del personale e dalle previsioni di bilancio.
2. L'Ente si riserva l'opzione di richiedere ulteriori figure professionali, rispetto a quelle indicate all'art 7 del CDO, per un importo massimo di Euro 1.000.000,00 alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario e, quindi, senza che lo stesso possa aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali.
3. Il valore stimato dell'accordo quadro comprende anche i costi della manodopera determinati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del Codice in relazione alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicate sul sito del Ministero.

## **ART 4 – PREZZO DEL SERVIZIO**

1. L'Ente corrisponderà all'Agenzia un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora somministrata), con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate. All'Agenzia verrà corrisposta, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il costo del lavoro determinato come da allegato A al presente capitolato (costo che sarà rideterminato dall'Ente, in caso di rinnovi contrattuali e/o modifiche del trattamento

economico), unitamente alla quota di agenzia (quota oraria unica per ogni ora somministrata a prescindere dalla categoria e dalla mansione) che sarà offerta in sede di gara, sul quale andrà calcolata l'IVA.

2. Il costo orario base comprende gli oneri retributivi, comprensivi di tutti i ratei (ex festività, permessi retribuiti, ferie, TFR, ed ogni altro diritto spettante al lavoratore da CCNL di riferimento), gli oneri contributivi assistenziali e previdenziali, contributi ente bilaterale paritetico, fondo formazione lavoratori temporanei e contributo ASPI.

Il costo dell'ora ordinaria o maggiorata è riepilogato negli importi invariabili, come da dettaglio voci esplicitato per ciascun singolo profilo nelle schede allegate, importo che potrà essere aggiornato qualora intervengano variazioni contrattuali a livello nazionale.

Si precisa che:

- Le ore di lavoro convenzionali su base giornaliera, sono pari a 6;
- Il divisore orario convenzionale mensile, CCNL Comparto Funzioni Locali, è pari a 156;
- Il divisore orario annuale convenzionale, CCNL Comparto Funzioni Locali è pari a 1.872.

3. Sono esclusi dal suddetto costo orario e saranno pertanto contabilizzati in sede di fatturazione i seguenti elementi retributivi in quanto aleatori e non preventivabili, senza costi di intermediazione aggiuntivi:

- maggiorazioni di turno;
- eventuali indennità previste dal vigente CCNL;
- festività di legge infrasettimanali e festività cadenti di domenica, ivi compresa la festività del Santo Patrono;
- eventuali rimborsi per trasferte;
- eventuali premi di produttività, qualora i lavoratori contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori, se contemplati dalla Contrattazione Decentrata Integrativa.

4. Sono esclusi dal suddetto costo base e non saranno contabilizzati in sede di fatturazioni in quanto a carico dell'Amministrazione le seguenti voci:

- servizio mensa e buoni pasto, che avverrà con le modalità ed ai costi previsti per il personale dipendente dell'ASP;
- ogni altro onere posta in capo all'utilizzatore da norme di legge o di contratto.

5. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel "costo orario base", comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi straordinari, etc.) sono a carico dell'Agenzia di somministrazione e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.

6. Potrà essere richiesta l'effettuazione di ore di lavoro straordinario che saranno remunerate sulla base di quanto previsto dal CCNL Regioni ed autonomie locali. Il lavoro straordinario sarà fatturato con applicazione della tariffa oraria base, oltre al margine di agenzia orario più le maggiorazioni orarie (senza margine).

7. Non saranno riconosciute ore di straordinario non esplicitamente e **preventivamente** richieste e autorizzate. Si applica al personale somministrato l'istituto del recupero ore nelle medesime modalità previste per il personale dipendente dell'ASP.
6. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali prevedono una tutela (ad esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali etc.) al lavoratore dovrà essere corrisposta la retribuzione dovuta a carico dell'impresa aggiudicataria.

#### **ART. 5 – REVISIONE DEI PREZZI**

1. La revisione del margine di agenzia sarà operata, a partire dai contratti applicativi affidati dal secondo anno di vigenza dell'Accordo Quadro (quindi da agosto 2024 in poi), a seguito di richiesta scritta da parte del Fornitore, all'esito di una istruttoria condotta dal dirigente/responsabile. In ogni caso la revisione del margine di agenzia non potrà in nessun caso superare la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, rilevati dall'ISTAT a livello nazionale, con riferimento alla data del 31 agosto dell'anno di presentazione della richiesta revisionale rispetto al 31 agosto dell'anno precedente. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre la data del 30 settembre dell'anno di riferimento. Ai fini della migliore istruttoria revisionale il Fornitore/ Agenzia sarà tenuto a trasmettere all'Ente tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali e/o la documentazione contabile aziendale e/o ogni relazione analitica utile alla comprova degli aumenti dei costi che si sono registrati per la gestione dei contratti applicativi. In ogni caso la revisione sarà concessa solo ed esclusivamente per aumenti di costi dipendenti da fattori esogeni alle scelte aziendali/gestionali dell'Agenzia e non qualora discendenti da scelte aziendali dell'Agenzia afferenti la gestione del personale e/o alle politiche di investimento. Nel caso in cui l'Ente conceda una revisione del margine di agenzia, il margine revisionato sarà applicato ai successivi contratti applicativi i quali, però, non conterranno ulteriori clausole revisionali e pertanto il margine revisionato che sarà applicato ai contratti applicativi rimarrà invariato per tutta la durata degli stessi.
2. Per la parte riferita al solo costo del lavoro, la revisione periodica del prezzo è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti l'applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adempimenti retributivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale e territoriale, corrisposti ai dipendenti dell'Ente e dovuti al lavoratore somministrato e non dipendenti da scelte gestionali autonome dell'Agenzia.

#### **ART. 6 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Per luoghi di esecuzione del servizio del presente affidamento si considerano tutte le sedi operative e/o amministrative dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, di seguito indicate:
  - **ASP Ravenna Cervia e Russi sede operativa e amministrativa** Viale della Lirica n.21 – Ravenna (RA);
  - **CRA "A.Baccarini"** via Faentina Nord n.8 – Russi (RA);

- **CRA “F.Busignani”** via Pinarella n.76 – Cervia (RA);
  - **Comunità Alloggio** viale Abruzzi n.55 – Pinarella di Cervia (RA);
  - **Comunità Alloggio “San Giovanni Bosco”** via B. Centofanti n.61 – Ravenna (RA);
  - **Comunità Alloggio “Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini”** via Circonvallazione alla Rotonda dei Goti n.18 – Ravenna (RA);
  - **Appartamenti Valentiniano** via San Mama n.165 – Ravenna (RA);
- 2 L'Ente si riserva di istituire e/o indicare nuove o diverse sedi operative e/o amministrative nel corso della validità del presente appalto;
- 3 I singoli lavoratori potranno essere destinati contemporaneamente a più sedi. Le sedi di lavoro potranno essere variate in qualunque momento, previa comunicazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) incaricato, senza che questo comporti modifica contrattuale.

#### **ART. 7– PRINCIPALI PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI E RELATIVI REQUISITI**

1. I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara sono i seguenti:

<b>PROFILI SOCIO SANITARI</b>		
<b>Profilo professionale</b>	<b>Categoria</b>	<b>Requisiti</b>
Infermiere Professionale	Area dei funzionari CCNL Regioni – Autonomie Locali	Diploma di laurea in scienze infermieristiche ovvero diploma o attestato conseguito in base al vecchio ordinamento riconosciuto equipollente al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi (DM 27/07/2002).  Iscrizione all'Albo del Collegio Infermieri.
Fisioterapista	Area dei funzionari CCNL Regioni – Autonomie Locali	Diploma di laurea in fisioterapia o titoli riconosciuti equipollenti o equivalenti dalla legge 44/99.  Iscrizione all'Albo dei Fisioterapisti.
Animatore	Area degli Istruttori CCNL Regioni - Autonomie Locali	Possesso di uno dei seguenti titoli e/o percorsi formativi e professionali: - certificato di qualifica per “Animatore per attività di gruppo” rilasciato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge Quadro n.845/1978;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- certificato di qualifica per "Animatore Sociale" rilasciato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. 12/2003;</li> <li>- certificati di qualifica di animatore rilasciati da altre regioni italiane, ai sensi della Legge Quadro n.845/1978 o delle leggi regionali vigenti in materia di formazione professionale, attestanti competenze relative all'animazione sociale rivolta agli utenti interessati al servizio; in tali casi è richiesto anche un biennio di svolgimento di funzioni specifiche sul campo.</li> </ul>
Operatore Socio Sanitario	Area degli operatori esperti CCNL Regioni - Autonomie Locali	<p>Diploma di licenza della scuola dell'obbligo</p> <p>Attestato di qualifica di "Operatore Socio Sanitario" rilasciato dalla Regione Emilia Romagna o attestato equivalente rilasciato da altri enti di altre regioni o rilasciato all'estero. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero dovrà essere riconosciuta dall'autorità competente.</p> <p>Attestato di partecipazione al corso per alimentaristi organizzato dall'AUSL in corso di validità (o dimostrazione di avvenuta iscrizione al corso).</p>
Operatore addetto all'assistenza di base	Area degli operatori esperti CCNL Regioni - Autonomie Locali	<p>Diploma di licenza della scuola dell'obbligo</p> <p>Attestato di qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o qualifica di operatore socio sanitario rilasciati o riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna o attestato equivalente rilasciato da altri enti di altre regioni o emessi all'estero. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero dovrà essere riconosciuta dall'autorità competente.</p>

		Attestato di partecipazione al corso per alimentaristi organizzato dall'AUSL in corso di validità (o dimostrazione di avvenuta iscrizione al corso).
<b>PROFILI AMMINISTRATIVI</b>		
Profilo professionale	Categoria	Requisiti
Istruttore amministrativo e contabile	Area degli Istruttori CCNL Regioni - Autonomie Locali	Diploma di maturità
<b>PROFILI TECNICI</b>		
Profilo professionale	Categoria	Requisiti
Guardarobiere	Area degli operatori esperti CCNL Regioni - Autonomie Locali	Diploma di licenza della scuola dell'obbligo.
Operatore tecnico (operatore cuoco)	Area degli operatori esperti CCNL Regioni - Autonomie Locali	Diploma di licenza della scuola dell'obbligo.  Attestato di qualifica professionale regionale di operatore della ristorazione, diploma professionale di tecnico di cucina o equipollenti o esperienza documentata da definirsi.

Nel caso in cui il titolo sia stato conseguito all'estero, lo stesso deve essere necessariamente riconosciuto dal Ministero della Salute.

2. Potranno essere richieste anche figure professionali diverse o ulteriori a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze dell'Ente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, istruttore tecnico, manutentore.

<b>PROFILI AMMINISTRATIVI</b>		
Profilo professionale	Categoria	Requisiti
Istruttore tecnico	Area degli Istruttori CCNL Regioni - Autonomie Locali	Diploma di maturità tecnica per Geometri; Diploma di maturità tecnica industriale - indirizzo Edilizia; Diploma di Liceo Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Diploma di Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
<b>PROFILI TECNICI</b>		
Profilo professionale	Categoria	Requisiti

Manutentore	Area degli operatori esperti CCNL Regioni - Autonomie Locali	Diploma di licenza della scuola dell'obbligo.
-------------	---	--

Nell'eventualità, sarà cura dell'Ente fornire all'impresa aggiudicataria la descrizione aggiornata dei costi di dette figure, fermo restando il margine di agenzia.

3. L'Ente effettuerà sul personale prescelto i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena e incondizionata idoneità alle mansioni.

#### **ART. 8-OBBLIGHI DELL' IMPRESA AGGIUDICATARIA**

1. Disponibilità di almeno una sede operativa nel territorio provinciale di Ravenna o nel raggio di 50 km dalla città di Ravenna, nelle province confinanti. Al momento della stipula del contratto di accordo quadro l'aggiudicatario dovrà documentare e dimostrare la disponibilità della suddetta sede operativa pena la decadenza in danno dall'aggiudicazione.
2. L' Impresa aggiudicataria, nel rispetto dei criteri di trasparenza per la selezione e individuazione del personale dovrà mettere a disposizione dell'Ente personale temporaneo delle categorie professionali indicate nel precedente articolo, fatta salva la richiesta di figure professionali diverse sulla base di nuove esigenze, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.
3. Il personale messo a disposizione, oltre ad essere in possesso dei requisiti che sono previsti dalle vigenti norme come necessari per l'accesso ai ruoli della Pubblica Amministrazione mediante pubblica selezione, dovrà possedere gli specifici requisiti di accesso per il profilo professionale richiesto, i titoli di studio e di esperienza e le relative iscrizioni ai relativi Ordini e/o Albi professionali richiesti dalla vigente normativa, inclusa la normativa regionale della Regione Emilia Romagna sull'accreditamento dei servizi sociosanitari.
4. I lavoratori somministrati dovranno possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività richiesta.
5. I lavoratori dovranno essere idonei allo svolgimento delle mansioni specifiche senza limitazioni di sorta e prescrizioni sanitarie che ne precludano l'impiego nel profilo.
6. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire, laddove richiesto, lavoratori in possesso di ulteriori idoneità, formazione, abilitazioni, attestati o altri titoli quali, a titolo esemplificativo, idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti, patente di guida, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.
7. I lavoratori con mansioni impiegate dovranno possedere adeguate conoscenze informatiche sull'uso dei più comuni programmi informatici (Windows, Office, e-mail, internet), nonché su altri programmi specifici legati a particolari qualifiche professionali.



8. Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento, dovendosi garantire uno standard qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso i servizi degli utilizzatori; in ragione della specifica attività il personale inserito dovrà preferibilmente avere maturato esperienza in analogo servizio per un periodo non inferiore a tre mesi. Il personale extracomunitario, oltre ai titoli riconosciuti come equipollenti dal Ministero della Sanità e, se necessarie, le iscrizioni agli Ordini e/o Albi Professionali, dovrà essere in regola con le vigenti norme in materia di permesso di soggiorno.
9. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a porre in essere gli interventi di formazione e di riqualificazione professionale di cui all'art. 12 del D.Lgs 276/2003 e in quanto previsti dal CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. L'Agenzia si obbliga altresì a formare ed aggiornare il personale secondo le modalità indicate nella propria offerta tecnica.
10. Per adempiere alle prescrizioni dell'art.33 del D.Lgs 81/2015 che prevede che il contratto di somministrazione contenga *"l'indicazione di eventuali rischi specifici per la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate"*, l'Ente trasmette all'Agenzia apposito modulo inerente alla valutazione dei rischi che costituirà allegato al singolo contratto applicativo di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
11. Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutti gli obblighi di comunicazione preassuntive e l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR n. 1124/1965 e ss.mm.ii..
12. L'Impresa aggiudicataria si impegna, all'atto di sottoscrizione di ogni contratto individuale di lavoro, ad informare il lavoratore di tutte le norme applicabili al rapporto di lavoro ovvero a consegnare allo stesso un prospetto sintetico dei diritti e obblighi dei lavoratori.
13. L' Impresa aggiudicataria si impegna, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché il Codice di comportamenti adottato dall'Ente ai sensi del DPR 62/2013, consultabile e scaricabile dal sito internet dell'Ente.
14. L'Impresa aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, con la periodicità prevista dalla normativa e dai CCNL di categoria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Gli obblighi retributivi devono essere assolti in applicazione dei CCNL vigenti, con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle modificazioni che detti contratti subiranno nel tempo. In ipotesi di mancato pagamento diretto del trattamento economico dovuto ai prestatori di lavoro a tempo determinato, l'Ente provvederà al pagamento diretto del trattamento economico dovuto agli interessati, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'Impresa aggiudicataria sulle spettanze dovute da esercitarsi attraverso l'escussione della cauzione o il mancato pagamento delle spettanze dovute all'Agenzia.
15. L' Agenzia aggiudicataria dovrà assicurare i seguenti obblighi (i termini che seguono espressi in ore o in giorni devono considerarsi come naturali e consecutivi, prefestivi e festivi compresi):

- individuare un referente di filiale principale per la gestione dei rapporti con l'Ente e comunicarne tempestivamente il nominativo;
- assicurare la costante disponibilità telefonica di uno o più referenti, come minimo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30, comunicando all'Ente nominativi e modalità per contattarli in modo tempestivo;
- tenuto conto dell'apertura dei servizi socio-assistenziali anche nelle giornate di sabato e domenica, l'Impresa aggiudicataria dovrà assicurare un recapito per l'attivazione di richieste urgenti;
- effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati dall'Ente;
- mettere a disposizione il personale richiesto dall'Ente per il periodo di tempo stabilito, nei tempi massimi contrattualmente stabiliti;
- trasmettere all'Ente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 7 giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia di somministrazione e il prestatore di lavoro a tempo determinato;
- applicare e rispettare tutte le obbligazioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione, ivi comprese le previsioni del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro;
- iscrivere il lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assolvere ogni compito legato all'instaurazione e conduzione del rapporto di lavoro, in qualità di soggetto giuridicamente titolare del rapporto di lavoro e assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, normativi e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato;
- rispondere direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale (non dal personale somministrato) nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Ente, a terzi e a cose;
- assumere ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato espletamento del servizio appaltato. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del servizio: l'Agenzia è obbligata a tenere indenne l'Ente da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti.

#### **ART. 9 – RICHIESTE DI SOMMINISTRAZIONE E MODALITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

1. La stipula degli specifici contratti applicativi di somministrazione avverrà secondo la procedura di seguito descritta.

2. L'Ente procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia, mediante apposita richiesta scritta inviata via e-mail all'indirizzo fornito dall'Agenzia, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o da suo incaricato.
3. Ciascuna richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni che potranno anche essere anticipate telefonicamente:
  - Descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria e profilo professionale, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
  - Possesso di idoneità, formazioni, abilitazioni o altri titoli;
  - Modalità e durata della prestazione lavorativa;
  - Sede e orario di lavoro;
  - Dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'Ente inquadrati nel medesimo profilo.
4. L'Agenzia dovrà sottoscrivere digitalmente la richiesta pervenuta e riscontrarla all'Ente mediante PEC entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento. Tale sottoscrizione vale unicamente come riscontro del ricevimento della richiesta e non quale conclusione del contratto applicativo.
5. I lavoratori somministrati devono essere proposti all'Ente di norma entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta. Fanno eccezione i lavoratori turnisti, per i quali la tempistica di attivazione non dovrà superare le 48 ore (naturali e consecutive prefestivi e festivi compresi) dalla richiesta.
6. Salvo casi di particolare urgenza, l'Agenzia dovrà proporre all'utilizzatore almeno n. 2 candidati per ogni servizio per il quale vi è la necessità, trasmettendo ogni informazione relativa (curriculum, titoli, iscrizioni, abilitazioni, ecc). L'Ente, tramite i propri DEC, si riserva di effettuare con tali candidati, un colloquio preventivo all'immissione in servizio, teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto. L'Ente si riserva la formulazione di un giudizio di idoneità e può richiedere la proposta di altre candidature.
7. L'Agenzia elaborerà per ciascun profilo professionale richiesto il costo orario complessivo ridefinito sulla base del tasso INAIL indicato.
8. La contribuzione previdenziale e assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie per il lavoro.
9. La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
10. In caso di particolari urgenze, ovvero nelle giornate di chiusura degli uffici amministrativi, l'Ente potrà procedere all'invio della richiesta di attivazione dei contratti discendenti dal presente accordo quadro con altre forme di comunicazione (es. fax, posta elettronica).
11. In sede di avvio del contratto di accordo quadro e di avvio dell'esecuzione dei primi contratti applicativi a decorrere dal 1 ottobre 2023, l'Agenzia dovrà rendersi disponibile, qualora richiesto dall'Ente, a svolgere le attività preliminari all'esecuzione dei medesimi sin dal 21 settembre 2023, così come disciplinate dal presente articolo, anche nelle more della stipula sia del contratto di accordo quadro che dei singoli contratti applicativi, nonché nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione, senza alcun onere per la stazione appaltante.

12. I singoli contratti applicativi saranno sottoscritti a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente, soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese nessuna esclusa sono a carico dell'Agenzia (imposta di bollo, ecc.). Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
13. L'Ente si riserva di richiedere tutte le informazioni utili per l'effettuazione del servizio e per le attività di verifica e controllo.
14. Le copie dei contratti di lavoro tra il somministratore ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse all'Ente, il quale si riserva di chiedere in qualsiasi momento, l'esibizione del libro matricola, del modello DM10 e delle buste paga.
15. L'Ente non si assume alcuna responsabilità sulla tipologia di contratto applicativo tra il lavoratore e l'Agenzia. Di norma l'Ente stipula contratti applicativi di durata non superiore ad un anno; il numero e la durata dei contratti vengono decisi di anno in anno.

#### **ART. 10 – TERMINI PER LE SOMMINISTRAZIONI - SOSTITUZIONI**

1. L'Impresa aggiudicataria si impegna a:
  - 1.1. Mettere a disposizione il personale richiesto dall'Ente per il periodo di tempo stabilito, nei seguenti termini massimi (i termini che seguono espressi in ore o in giorni devono considerarsi come naturali e consecutivi, prefestivi e festivi compresi):
    - 1.1.1. Somministrazioni ordinarie: entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Ente;
    - 1.1.2. Somministrazioni urgenti di lavoratori turnisti: entro 24 ore dalla richiesta;
  - 1.2. provvedere a sostituire i lavoratori turnisti in caso di assenze non programmate, entro 24 ore, fatte salve diverse indicazioni del DEC. Per i lavoratori non turnisti, la sostituzione potrà essere richiesta dall'Ente.
  - 1.3. provvedere a sostituire il personale cessato per dimissioni volontarie entro 24 ore dalla data di cessazione del rapporto, fatte salve diverse indicazioni del DEC;
  - 1.4. provvedere a sostituire il personale che non avesse superato il periodo di prova entro 24 ore dalla data di cessazione dal servizio del lavoratore somministrato rimosso, fatte salve diverse indicazioni del DEC;
  - 1.5. provvedere a sostituire il personale che sia risultato inidoneo alla mansione entro 24 ore dalla data di ricevimento della comunicazione di inidoneità, fatte salve diverse indicazioni del DEC;
  - 1.6. provvedere a segnalare, tempestivamente e per iscritto, le forniture e le sostituzioni di personale di cui ai punti precedenti, dandone formale comunicazione all'Ente;
2. È inoltre facoltà dell'Ente richiedere e ottenere dall'Impresa aggiudicataria la sostituzione, entro 24 ore dalla richiesta, del personale che sia stato oggetto di:
  - 2.1. Irrogazione di sanzioni disciplinari che abbiano comportato la sospensione del servizio indipendentemente dal periodo di sospensione;
  - 2.2. Perdita in corso di servizio dei requisiti necessari al pieno e integrale svolgimento delle proprie mansioni;

2.3. Perdita dei requisiti professionali richiesti.

3. In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa aggiudicataria del termine previsto per l'effettiva messa a disposizione del personale si darà corso all'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.

#### **ART. 11 – ASSENZE – INTERRUZIONE UTILIZZAZIONE**

1. In caso di assenza del personale somministrato:
  - a) Se imprevista (es: malattia) lo stesso lavoratore dovrà:
    - provvedere a darne comunicazione tempestiva al DEC dell'Ente cui fa capo il servizio ove presta lavoro;
    - trasmettere l'eventuale documentazione all'Agenzia quale datore di lavoro ai fini e per gli effetti dei ruoli e compiti svolti dalle parti coinvolte.
  - b) Se programmata (es: ferie, permessi ecc.) il lavoratore dovrà:
    - richiedere autorizzazione al competente DEC dell'Ente, secondo le condizioni stabilite nei vigenti CCNL.
2. In caso di assenza non programmata di personale turnista, l'Agenzia dovrà darne immediata comunicazione al DEC o a suo incaricato, garantire entro 24 ore la sostituzione dell'unità lavorativa per ogni sua assenza con una di pari livello professionale, senza costi aggiuntivi a quelli ordinariamente stabiliti, fatte salve diverse indicazioni del DEC. L'Agenzia si impegna, ove possibile e ricorrendone i presupposti ad inviare il personale che risulti disponibile e già impiegato in precedenza presso l'Ente con positivo riscontro, per dare maggiore continuità di lavoro al personale somministrato.
3. Fuori dai casi di cui al precedente comma 2, la sostituzione può essere richiesta dall'Ente e dovrà essere effettuata nel termine di tre giorni.
4. Nel caso d'interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 24 ore, fatte salve diverse indicazioni del DEC o l'ipotesi di sostituzione di personale di cui al precedente comma 2.
5. L'Ente si riserva di non accettare la sostituzione qualora ritenga che non vi sia più l'interesse dell'Amministrazione.
6. Qualora l'Impresa aggiudicataria non provvedesse alla sostituzione nel termine stabilito, fatta salva ogni altra valutazione in ordine alla risoluzione del contratto, si procederà all'applicazione delle penali.
7. L'Ente si riserva l'interruzione dell'utilizzo del lavoratore per cause di forza maggiore o giustificato motivo. In tal caso, l'Impresa avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino all'interruzione.

#### **ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE**

1. L'Ente si impegna a:

- comunicare all'Agenzia i nominativi del/dei DEC autorizzati alle richieste di attivazione ed alla gestione dei contratti applicativi, nonché alla gestione complessiva dell'accordo quadro;
- comunicare all'Agenzia aggiudicataria gli estremi del CCNL da applicare e i relativi trattamenti retributivi previsti, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni;
- comunicare all'Agenzia ogni informazione utile inerente allo svolgimento dell'attività del personale somministrato, che possa essere necessaria all'aggiudicatario nella conduzione del rapporto giuridico di lavoro (variazioni di sede di lavoro, di orario ecc.);
- nel caso in cui l'Ente adibisca il lavoratore a mansione superiore, dare immediata comunicazione scritta all'Agenzia e copia al lavoratore interessato;
- trasmettere all'Impresa aggiudicataria apposito modulo inerente alla valutazione dei rischi per il rispetto della precisazione di cui all'art. 33 del D.Lgs 81/2015 e ss.mm.ii.;
- inviare all'Impresa aggiudicataria entro il giorno 8 del mese successivo i riscontri/le rilevazioni delle ore effettivamente prestate da ogni lavoratore in servizio, ai fini della formazione della busta paga;
- fornire al personale somministrato l'abbigliamento da lavoro e i DPI previsti per la tipologia di prestazione lavorativa richiesta al lavoratore. Per quanto riguarda le calzature, l'ASP fornirà al lavoratore somministrato un paio di calzature conforme alla normativa di settore una volta all'anno, indipendentemente dal numero dei contratti di lavoro stipulati. Al termine del contratto il lavoratore somministrato sarà obbligato a restituire tutto il materiale consegnatogli, salvo i prodotti di monouso;
- corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica; all'Agenzia spetta il compenso per le ore effettivamente lavorate: pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL di riferimento, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia. Per le specifiche sul compenso si fa riferimento agli artt. 4 e 18 del presente capitolato
- versare direttamente, in caso di inadempimento del somministratore, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni e i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme dovute all'aggiudicatario e non ancora versate e sulla cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970.

#### **ART. 13 – DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI SOMMINISTRATI**

1. Il servizio richiesto dovrà essere svolto con diligenza, professionalità e puntualità in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e nel rispetto delle sotto riportate modalità.
2. L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

3. Le prestazioni richieste potranno essere svolte con orario settimanale su cinque giorni lavorativi, su sei giorni lavorativi e potranno articolarsi in turni nelle 12 o 24 ore su 7 giorni la settimana. Gli orari di lavoro e le turnazioni saranno definite dal DEC responsabile dell'unità operativa richiedente e potranno subire variazioni nel corso del singolo contratto applicativo sia estemporanee sia sulla base delle necessità dell'Ente, senza che questo costituisca variazione contrattuale.
4. L'orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali (ovvero 36 ore settimanali), fatta salva la facoltà di richiedere orari di lavoro part-time, secondo l'articolazione oraria, di volta in volta prevista sulla base delle necessità dell'Ente.
5. L'Ente fornirà a ciascun lavoratore:
  - il badge magnetico per la registrazione, presso il marcatempo delle singole strutture/servizi degli orari di entrata e uscita; l'Ente invierà all'Agenzia un tracciato relativo alle presenze mensili dei dipendenti in servizio al fine di predisporre l'elaborazione della fattura mensile;
  - la dotazione di divise e calzature, ove prevista, per l'esercizio delle mansioni assegnate.
6. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente per i lavoratori di pari categoria con anzianità iniziale, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali futuri. Ai lavoratori che verranno inseriti in unità che operano su turni spetterà inoltre l'indennità di turno contrattualmente prevista, sulla base del turno effettuato.
7. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori dall'Agenzia con la periodicità prevista dalla normativa e dai CCNL di categoria.
8. Gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative sono a carico dell'Agenzia, secondo quanto previsto dall'Art. 37 del D.lgs 81/2015.
9. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata all'atto dell'invio della richiesta di attivazione dei singoli contratti applicativi di somministrazione.
10. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e attribuzioni di particolari responsabilità e/o progetti spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Ente.
11. L'Agenzia dovrà dimostrare di avere posto in essere il progetto formativo del personale dichiarato nell'offerta tecnica anche mediante la presentazione della documentazione in cui venga attestato il costo e/o gli attestati di formazione sostenuti nel periodo di riferimento.
12. I lavoratori somministrati sono sottoposti ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo dell'Agenzia di somministrazione di lavoro.
13. In caso di mancato superamento del periodo di prova, ovvero in qualsiasi momento dell'intero periodo contrattuale, qualora l'Ente ravvisasse l'opportunità di procedere ad una sostituzione, l'utilizzatore darà comunicazione scritta al somministratore il quale a sua volta provvederà ad informare il lavoratore.
14. Il lavoratore ha diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

#### **ART. 14 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI**

1. Il lavoratore somministrato svolge la propria prestazione nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'Ente. Nello svolgimento delle attività il lavoratore è tenuto a conoscere e ad attenersi ai prontuari, alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso presso l'Ente e a utilizzare la modulistica in uso.
2. Il personale somministrato adibito al servizio è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con diligenza professionale e rispettare il codice di comportamento adottato per i dipendenti dell'Ente.
3. Il lavoratore dovrà rispettare le disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e l'obbligo di riservatezza dei dati personali, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della prestazione lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

#### **ART. 15 – DIRITTI SINDACALI E SCIOPERO**

1. Ai lavoratori somministrati si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge 300/1970 e s.m.i.
2. Il lavoratore somministrato ha diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'Ente.
3. Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 146/90.
4. In caso di sciopero indetto dalle sigle rappresentative dei lavoratori somministrati, l'Agenzia deve porre in essere tutte le misure idonee richieste dall'Ente per poter garantire la continuità dei servizi, senza ovviamente incorrere nelle fattispecie non consentite dalla normativa vigente.
5. Fermo restando che l'obbligo della comunicazione è in capo alle OO.SS., l'Agenzia è altresì obbligata a trasmettere immediatamente all'Ente la relativa comunicazione.

#### **ART. 16 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato è riservato al somministratore, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 81/2015.
2. L'Ente comunica tempestivamente all'Agenzia gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70.
3. L'Agenzia aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Ente, secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti temporanei, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
4. L'Agenzia apporrà espressa clausola all'interno dei contratti individuali di lavoro che sottoscriverà con i prestatori di lavoro, vincolandoli al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed alla normativa in materia.



## **ART. 17 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. In base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 3 e 3-bis del D.Lgs 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, l'Ente, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero. Nel caso comunque in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza anche su segnalazione dell'Agenzia, l'Ente utilizzatore procederà alla redazione del DUVRI. È comunque onere dell'Agenzia elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
2. L'Agenzia si obbliga ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività produttive, li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi sono assunti in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
3. Il referente presso cui l'Agenzia può ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente.
4. L'Ente osserva nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
5. Gli accertamenti sanitari preassuntivi e la sorveglianza sanitaria periodica sono a carico dell'Ente. L'Agenzia è tenuta a produrre all'Ente la cartella sanitaria del lavoratore somministrato (anche a mezzo dello stesso, qualora in suo possesso), che verrà consegnata al medico competente aziendale per la verifica alla mansione specifica assegnata. Al termine del rapporto lavorativo, la cartella sanitaria verrà riconsegnata all'Agenzia. Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal medico competente sia con limitazioni o prescrizioni, l'Ente ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro.
6. Per adempiere alle prescrizioni dell'art. 33 del D.Lgs 81/2015 che prevede che il contratto di somministrazione contenga *“l'indicazione di eventuali rischi specifici per la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate”*, l'Ente si impegna a compilare, prima della sottoscrizione del contratto applicativo, il modulo che l'Agenzia fornirà e che, una volta compilato, costituirà allegato al singolo contratto applicativo di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

## **ART. 18 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE ELETTRONICA**

1. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore, l'Ente mette a disposizione dell'Agenzia il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze e dota ogni lavoratore di idoneo cartellino marcatempo. L'Ente, entro il giorno 8 del mese successivo, provvede ad inviare all'Agenzia i riscontri/rilevazioni delle ore effettivamente prestate da ogni lavoratore in servizio ai fini della formazione della busta paga.

2. L'esecuzione del contratto è sottoposta a verifiche di conformità in corso di esecuzione a cadenza mensile. Il DEC incaricato, svolge la verifica entro 30 giorni dal termine di ogni mese, volta ad accertare la regolare esecuzione e la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali. Tale procedura è prevista in applicazione dell'art. 4, comma 6 del D.Lgs 231/2002.
3. A seguito del buon esito delle verifiche di conformità, e comunque decorsi i 30 giorni di cui sopra, senza che il DEC abbia formalizzato contestazioni, l'Agenzia emetterà le fatture mensili per i corrispettivi dovuti.
4. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, sempreché non siano pervenute segnalazioni e non sia stata contestata l'irregolarità del servizio.
5. La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:
  - riferimento al numero di contratto individuale, al nominativo del lavoratore e alla categoria;
  - quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione distinte per ordinarie feriali, diurne, notturne, festive, festive notturne, straordinarie;
  - costo orario totale escluso il margine d'agenzia orario;
  - margine di agenzia orario offerto in sede di gara;
  - totale del costo ore lavorate e del margine d'agenzia;
  - altri elementi di salario accessorio riconosciuti nel mese;
  - IVA su margine d'agenzia;
  - il CIG
  - totale fattura.
6. Andranno inoltre indicati in fattura e non soggetti al margine d'agenzia orario eventuali rimborsi spese, spettanti al lavoratore, derivanti da trasferte. A tal fine dovrà essere allegata anche la copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute (scontrini, ricevute fiscali, biglietti di viaggio ecc.).
7. Dovrà inoltre essere trasmessa apposita scheda dove indicare l'importo delle retribuzioni lorde corrisposte, al fine di consentire all' Ente di effettuare il calcolo e il pagamento dell'IRAP.
8. Andrà allegato alla fatturazione un prospetto nominativo dei lavoratori impiegati con le ore effettivamente lavorate e il relativo costo suddiviso tra costo orario e margine di agenzia orario.
9. Al presente affidamento si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.30 del D.Lgs 50/2016.
10. Le fatture dovranno essere intestate ad:

**Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi**  
**sede legale: Piazza del Popolo, n.1**  
**48121 Ravenna (RA)**  
**C.F e P.IVA: 02312680396**
11. La Stazione Appaltante potrà ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico di cui all'allegato A "formato della fatturazione elettronica" del D.M 55/2013. Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fatturazione elettronica sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

12. Si precisa che ai sensi dell'art.3, comma 1 del citato D.M 55/2013 l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, per il quale è stato definito il Codice Univoco Ufficio: **UFTA23**; tale informazione dovrà essere obbligatoriamente inserita nella fatturazione elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".
13. Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 così come modificata e integrata dal D.L. 187/2010, si comunica che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al presente affidamento è il seguente: 97801513EC
14. La trasmissione della fattura consentirà, tramite l'accesso con le proprie credenziali alla Piattaforma di Certificazione Crediti (PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di consultare lo stato della fattura durante le varie fasi, dall'accettazione del documento sino al pagamento.
15. La Stazione Appaltante è, altresì, sottoposta alla disposizione della procedura denominata "split payment" ai sensi dell'art 17 ter. Del D.P.R 633/72. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato nell'apposito modulo per la tracciabilità dei pagamenti.
16. L'Agenzia accetta senza condizioni la modalità di pagamento sopra richiamata, salvo diversa comunicazione al soggetto utilizzatore; in difetto di tale notificazione, esonera l'Ente da ogni responsabilità per i versamenti eseguiti.
17. L'Agenzia è tenuta a fornire tutti gli elementi necessari alla Stazione Appaltante, per poter procedere d'ufficio agli accertamenti di regolarità fiscale, previdenziale e contributiva

#### **ART. 19 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA'**

1. L'Agenzia è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente capitolato.
2. L'Ente verifica, in occasione di ogni pagamento all'Agenzia e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente capitolato, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del relativo contratto.
3. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000.
4. L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ART. 20 – DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE, VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. L'Agenzia aggiudicataria deve trasmettere all'Ente tutte le copie dei contratti tra il somministratore e i singoli lavoratori.
2. L'Ente si riserva in qualsiasi momento di richiedere tutta la documentazione necessaria alla verifica del corretto inquadramento contrattuale del personale somministrato.
3. L'Ente, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti all'accordo quadro.
4. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo, il servizio dovesse risultare non conforme al presente capitolato, l'aggiudicatario sarà diffidato a provvedere alla regolarizzazione di quanto rilevato, ovvero ad eliminare le disfunzioni rilevate, entro un congruo termine.
5. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al presente capitolato.
6. L'Agenzia si impegna a consegnare all'Ente entro il giorno 15 di gennaio di ciascun anno un prospetto riepilogativo contenente il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati ai fini dell'assolvimento da parte dell'Ente degli obblighi di cui all'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.

## **ART. 21 – PENALITA'**

1. L'Impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, regolamentari e alle norme del presente capitolato.
2. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Agenzia - oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dall'Ente, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Ente e/o da privati a causa del suddetto inadempimento - è tenuta al pagamento di una penale.
3. L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, è stabilito tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 750,00 per ciascun episodio contestato, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, modifiche non concordate, mancata fornitura di profili professionali, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato.
4. In caso di ritardo nell'avvio del servizio e dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi previsti dal presente capitolato saranno applicate le seguenti penali calcolate per ogni giornata di ritardo:
  - per ritardi nell'avvio/sostituzione di lavoratori che comportino la mancata prestazione sino a tre giornate lavorative: penale pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o sostituito, comprensivo del margine di agenzia, per ogni giornata;

- per ritardi nell'avvio/sostituzione di lavoratori che comportino la mancata prestazione da quattro sino a sette giornate lavorative: penale pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o sostituito, comprensivo del margine di agenzia, per ogni giornata;
  - per ritardi superiori a 7 giornate lavorative: penale pari al triplo del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito, comprensivo del margine di agenzia, per ogni giornata;
  - per eventuale avviamento di personale non in possesso dei requisiti previsti e richiesti per la mansione da svolgere verrà applicata una penale di € 500,00;
  - in caso di omessa, incompleta, erronea trasmissione di documentazione: € 100,00, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dall'Ente a causa del ritardo stesso.
5. Si precisa che quanto offerto dall'Agenzia in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad Euro 500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto per la risoluzione contrattuale. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo la comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 10.000,00.
  6. Inoltre ed in ogni caso, trascorsi 10 giorni lavorativi dalla richiesta senza che sia stato inviato il personale richiesto o con i requisiti previsti per la mansione da svolgere, ovvero al verificarsi di tre infrazioni cui consegue l'applicazione di penalità, il servizio si intenderà non eseguito e l'Ente si riserva la facoltà di procedere a risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'Agenzia.
  7. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta alla quale l'Agenzia ha facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 giorni dalla contestazione: qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile dell'Ente, ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Agenzia le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
  8. L'applicazione delle penalità come sopra descritte, non estingue il diritto di rivalsa dell'Ente nei confronti dell'Agenzia per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e, in qualsiasi caso, responsabile per ogni inadempienza.
  9. La quota relativa alla penale sarà escussa dalla cauzione definitiva e, qualora incapiante, decurtata da quanto dovuto in sede della prima liquidazione utile. In caso di escussione della cauzione l'Agenzia dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva stessa, pena in difetto, la risoluzione del contratto.

## **ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Al contratto disciplinato dal presente capitolato si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

2. L'Ente ha facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente, nonché dei maggiori danni subiti dall'Ente o da terzi, mediante comunicazione inoltrata via PEC in cui sia indicata la data di risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:

- l'Agenzia non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto di accordo quadro e/o nella comunicazione di aggiudicazione;
- subappalto o cessione del contratto di accordo quadro fuori dalle previsioni di cui al presente capitolato;
- in caso di cessazione dell'attività;
- per interruzione non motivata del servizio;
- in caso di mancato adempimento, anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, degli obblighi contrattuali per un periodo di tempo superiore al termine tassativo per adempiere comunicato dall'Ente (si precisa che quanto offerto in sede di gara costituisce obbligo contrattuale);
- in caso di inosservanza delle norme di legge e mancata applicazione dei contratti collettivi e integrativi di lavoro al personale;
- nel caso in cui l'Agenzia si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto e comunque di ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
- nel caso in cui l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Ente;
- mancato pagamento delle retribuzioni, o versamento dei contributi;
- nel caso di reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni;
- qualora l'Agenzia in caso di irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alla regolarizzazione degli adempimenti necessari;
- qualora l'aggiudicatario non adempia agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- in caso di mancato reintegro della cauzione definitiva quando previsto;
- nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara, qualora questi non siano reintegrabili e reintegrati dall'Agenzia nel termine stabilito dall'Ente;
- ogni altra causa di risoluzione prevista nel presente capitolato;
- ogni altra causa di risoluzione prevista per legge;

- in caso di applicazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 10.000,00;
  - per il mutare dell'assetto organizzativo dell'Ente che faccia venir meno l'esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione lavoro, da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione.
3. Nelle ipotesi sopra indicate, l'Ente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di contro deduzioni.
  4. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Ente di affidare il servizio ad altro soggetto.
  5. In caso di risoluzione del contratto, l'Ente incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno e, nei casi previsti, la segnalazione dell'inadempimento all'ANAC.
  6. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: all'Agenzia sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Fermo restando l'impossibilità di affidare ulteriori contratti applicativi successivamente alla risoluzione, la risoluzione non travolgerà l'efficacia dei contratti applicativi in essere qualora la causa di risoluzione non li riguardi direttamente o non sia tale da impedire anche la prosecuzione di questi rapporti contrattuali.
  7. Qualora le cause di risoluzione, come sopra specificate, facessero capo ad un unico contratto applicativo, l'Ente si riserva di risolvere unicamente tale rapporto contrattuale, trattenendo a titolo di penale parte della cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto applicativo, fatto salvo il maggior danno. Le modalità di risoluzione sono le medesime sopra indicate. In caso di risoluzione di tre contratti applicativi l'Ente ha facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro incamerando la cauzione definitiva residua.
  8. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del D.Lgs 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art.110 del D.Lgs 50/2016. In ogni altro caso, l'Ente si riserva lo scorrimento della graduatoria risultante dalle operazioni di gara.
  9. Nel caso di risoluzione, l'Ente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Agenzia, il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto di accordo quadro. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni dell'Agenzia.
  10. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'Agenzia inadempiente.

#### **ART. 23 – RECESSO**

1. È fatto salvo il diritto di recesso dell'Ente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
2. L'Agenzia potrà recedere dal contratto di accordo quadro con un preavviso di 60 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e per giustificato motivo.

3. In caso di recesso, l'Agenzia ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
4. Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.
5. L'Ente può recedere dai singoli contratti applicativi nei termini di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. .
6. L'Ente, sulla base della diminuzione dell'attività o di modifiche istituzionali si riserva inoltre il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile. In tal caso, il decimo delle prestazioni ancora dovute, relative ai soli contratti applicativi oggetto del recesso, è da calcolarsi esclusivamente sul margine orario d'agenzia.
7. Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto dall'art. 92, comma 4 del D.Lgs 159/2011.
8. In caso di recesso sono comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati fino alla scadenza prevista dai singoli contratti di lavoro.

#### **ART. 24 – ESECUZIONE IN DANNO**

1. L'Ente si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria predisposta in sede di gara ove presenti, l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'Agenzia, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 21 del presente capitolato.

#### **ART. 25 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto relativo al presente Capitolato Speciale non può essere ceduto dall'appaltatore, neanche parzialmente, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
2. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. .
3. Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 77/2021.
4. L'eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato al rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 49 comma 2, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, in vigore dal 1° novembre 2021.
5. Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare.

#### **ART. 26 – GARANZIA DEFINITIVA**



1. L'Agenzia aggiudicataria dovrà produrre una cauzione definitiva secondo quanto prescritto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Tale garanzia definitiva dovrà garantire **sia** l'impegno dell'aggiudicatario a stipulare i contratti applicativi che saranno richiesti dalla stazione appaltante durata la durata quadriennale dell'accordo quadro **sia** la corretta esecuzione degli stessi in base a quanto prescritto nel presente capitolato, nei documenti di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario. Non verranno pertanto richieste specifiche garanzie definitive per la stipula di ogni singolo contratto applicativo ma sarà richiesta l'unica garanzia definitiva di cui al presente articolo.
2. L'Agenzia aggiudicataria dell'accordo quadro dovrà pertanto presentare per la sottoscrizione del contratto idonea **garanzia fideiussoria definitiva con le seguenti caratteristiche**. La garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 del decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193: *«Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»* (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022) **con le sole seguenti eccezioni da prevedersi in un'apposita appendice o in una clausola specifica:**
  - la durata sarà di 4,5 anni (quattro anni e sei mesi) a decorrere dalla data di stipula del contratto di accordo quadro (i sei mesi ulteriori ai quattro anni dell'accordo quadro sono necessari per coprire i contratti applicativi affidati nell'ultimo periodo dell'accordo quadro e per la verifica di conformità delle prestazioni rese per i contratti applicativi richiesti);
  - l'importo garantito dovrà essere pari ad **Euro 150.000,00 e dovrà essere mantenuto per tutta la suddetta durata e senza automatici svincoli in quanto deve garantire sia** l'impegno dell'aggiudicatario a stipulare i contratti applicativi che saranno richiesti dalla stazione appaltante durata la durata quadriennale dell'accordo quadro **sia** la corretta esecuzione degli stessi in base a quanto prescritto nel presente capitolato, nei documenti di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario non venendo richieste ulteriori garanzie definitive per i contratti applicativi;
  - in caso di parziale escussione durante la durata dell'accordo quadro la garanzia verrà tempestivamente reintegrata nel suo importo originario di cui al punto precedente.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria.

#### **ART. 27 – RESPONSABILITA' CIVILE**

1. È a carico Agenzia la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera per danni arrecati a terzi (tra cui l'amministrazione) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività oggetto di affidamento, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ed

oggetto di affidamento, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

2. L' Agenzia, a tal fine, deve essere dotata, in sede di stipula del contratto di accordo quadro, di idonea polizza di assicurazione RCT/RCO a copertura dei danni a terzi prodotti e derivanti dall'attività dell'Agenzia e non dei lavoratori somministrati, per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro nella quale venga indicato che l'ASP è considerata "terzo" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore, per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto. Si richiede quindi di stipulare o di dimostrare di avere in corso di validità idoneo contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO) con primaria compagnia di assicurazioni. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell'intero raggruppamento. Copia della polizza, debitamente quietanzata, deve essere consegnata dall'Agenzia all' Ente. La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell'appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto. Le polizze assicurative dovranno essere consegnate all'Ente al massimo entro il giorno precedente all'avvio del servizio, a pena di decadenza dell'appalto e conseguente incameramento della cauzione provvisoria;
3. È a carico dell'Ente la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni cagionati dal prestatore di lavoro somministrato.

#### **ART. 28 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. L'Agenzia, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo quadro si impegna, ai sensi dell'art. 2 c. 3 DPR 62/2013, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell' Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi (codice aziendale) approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°13 del 20/10/2021. A tal fine si dà atto che l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi provvederà a trasmettere al contraente, ai sensi dell'art. 17 del DPR 62/2013, copia del Decreto stesso e del Codice Aziendale. La violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 29 – CLAUSOLA SOCIALE**

1. Come disciplinato dall'art. 50 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, l'Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico dei

lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore dell'Ente utilizzatore, garantendogli il medesimo trattamento maturato.

2. Pertanto, l'Agenzia, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l'avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso l'Ente utilizzatore al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L'inadempimento da parte dell'Agenzia, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull'impresa subentrante.

#### **ART. 30 – FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

1. Il contratto di accordo quadro sarà stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario. Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario – come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o delle altre polizze assicurative previste dal presente capitolato, oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto – la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto – come l'insorgere, successivamente all'aggiudicazione definitiva, di situazioni che, in base alla vigente normativa, comportano l'impossibilità al contrarre con la pubblica amministrazione – risultanti dal casellario informatico o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante. La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata. Le spese per l'imposta di bollo e per la registrazione sono a carico dell'Agenzia. L'aggiudicatario (ovvero il suo legale rappresentante) è pertanto tenuto a disporre di idoneo dispositivo di firma digitale in corso di validità. Tutte le spese nessuna esclusa sono a carico dell'appaltatore (imposta di bollo, di registro, spese notarili ecc).

L'appaltatore, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, è vincolato all'avvio delle prestazioni del servizio a far data dal 1 ottobre 2023 anche nel caso in cui per tale data non sia ancora stato stipulato il relativo contratto, si procederà in tal caso all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016".

#### **ART. 31 – INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP O INTERCENT-ER**

1. L'Ente si riserva di recedere dal contratto, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o dell'Agenzia per lo Sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna (INTERCENT-ER) che

rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'Agenzia non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. In tal caso il decimo delle prestazioni ancora dovute è da calcolarsi esclusivamente sul margine orario d'agenzia e solo ed esclusivamente sui contratti applicativi ancora in essere.

#### **ART. 32 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto di accordo quadro o ai singoli contratti applicativi sarà competente il foro di Ravenna, fatta salva la giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale adito.

#### **ART. 33 – SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che divengano di pubblico dominio.
4. L'agenzia è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'agenzia è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'agenzia potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'agenzia stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Ente attinente le procedure adottate dell'agenzia in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

#### **ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) l'agenzia è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

2. L'Agenzia dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dei provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. L'Ente e l'Agenzia prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
4. Per le disposizioni in merito di sicurezza e riservatezza si rimanda all'Allegato C al presente capitolato "Accordo per il trattamento dei dati personali".

#### **ART. 35 - RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si applicano al contratto le norme di seguito indicate in ordine prioritario:
  - contratto di accordo quadro;
  - disciplinare di gara e relativi allegati;
  - capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
  - norme in materia di appalto di servizi pubblici;
  - norme del Codice Civile e di diritto comune.

#### **Allegati:**

Allegato A: "Tabella costi del personale"

Allegato B - Tabella riportante informazioni per l'applicazione della clausola sociale

Allegato C: "Accordo per il trattamento dei dati personali"